

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI
E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI COSTI**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta Costituzionale
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- Art.6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n.55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n.131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n.328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n.3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n.131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art.38 D.L. 31.05.2010 n.78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n.122
- Art.5 D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle

relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159”.

- Legge Regionale 20 marzo 1980, n.31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n.23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n.34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012
- Legge Regione Lombardia 11.08.2015 n.23 “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo”
- Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
- Statuto Comunale.

SOMMARIO

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Oggetto	pag. 6
Articolo 2	Finalità dei servizi sociali	pag. 6
Articolo 3	La rete dell'unità di offerta sociale e socio sanitaria	pag. 6
Articolo 4	Destinatari degli interventi e dei servizi	pag. 7

PARTE SECONDA - L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 5	L'accesso alla rete dei servizi sociali	pag. 7
Articolo 6	Attivazione d'ufficio	pag. 8
Articolo 7	Istruttoria e valutazione del bisogno	pag. 8
Articolo 8	Esito del procedimento	pag. 9
Articolo 9	Accesso in situazioni di emergenza urgenza e forme di istruttoria abbreviata	pag. 10
Articolo 10	Lista d'attesa	pag. 10
Articolo 11	Cessazione della presa in carico	pag. 10
Articolo 12	Trattamento dei dati personali	pag. 10
Articolo 13	Accesso agli atti	pag. 10

PARTE TERZA - VALUTAZIONE ECONOMICA AI FINI DELL'ACCESSO, DELLA GRADUAZIONE DEL BISOGNO E DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI

Articolo 14	Disposizioni comuni	pag. 11
Articolo 15	Legenda	pag. 11
Articolo 16	Dichiarazione sostitutiva unica	pag. 12
Articolo 17	Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	pag. 13
Articolo 18	Attività di controllo delle Dsu	pag. 13
Articolo 19	Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	pag. 13
Articolo 20	Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino	pag. 13
Articolo 21	Inadempimento dell'obbligo di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi	pag. 14

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22	Competenze della Giunta Comunale	pag. 14
Articolo 23	Pubblicità	pag. 15
Articolo 24	Entrata in vigore	pag. 15
Articolo 25	Clausola valutativa	pag. 15

PARTE QUINTA - INTERVENTI E SERVIZI GENERALI

Articolo 26	Servizio sociale professionale	pag. 15
Articolo 27	Interventi di sostegno economico	pag. 16
Articolo 28	Il Contributo ordinario	pag. 16

Articolo 29	Il Contributo straordinario	pag. 17
Articolo 30	Interventi per Assistenza abitativa Ambito di intervento	pag. 17
Articolo 31	Servizio inserimento lavorativo Ambito di intervento	pag. 17

PARTE SESTA - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE

Articolo 32	Destinatari	pag. 18
Articolo 33	Servizio tutela minori	pag. 18
Articolo 34	Servizio educativo	pag. 18
Articolo 35	Inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali	pag. 19
Articolo 36	Progetti individuali minori con disabilità	pag. 19

PARTE SETTIMA - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ADULTE

Articolo 37	Destinatari	pag. 20
Articolo 38	Servizi, interventi	pag. 20
Articolo 39	Centro emergenze distrettuale	pag. 21

PARTE OTTAVA - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ' E ANZIANE

Articolo 40	Progetto individuale	pag. 21
Articolo 41	Servizio di assistenza domiciliare	pag. 22
Articolo 42	Telesoccorso	pag. 22
Articolo 43	Trasporto speciale	pag. 22
Articolo 44	Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane	pag. 22
Articolo 45	Concessione della integrazione della retta alberghiera	pag. 23
Articolo 46	Compartecipazione al costo dei servizi residenziali (art.54)	pag. 23
Articolo 47	Compartecipazione al costo dei servizi	pag. 24

PARTE NONA - INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 48	Interventi e servizi distrettuali	pag. 25
-------------	-----------------------------------	---------

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Bodio Lomnago.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni.
5. La finalità del presente regolamento è regolare l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Bodio Lomnago previsti dalle normative di riferimento e dei servizi definiti dal piano di zona dell'ambito distrettuale di Varese, organizzato sulla base delle risorse di bilancio; definire le modalità di accesso al sistema delle unità di offerta di cui al successivo art.3.

Articolo 2 - Finalità dei Servizi Sociali

1. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 3 - La rete dell'unità di offerta sociale e socio sanitaria

1. In conformità con le disposizioni regionali la rete dell'unità di offerta sociale sul territorio del Comune è costituita dall'insieme integrato dei servizi ed interventi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali di cui

all'art.26 e seguenti.

2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini attraverso modalità di erogazione in forma diretta, convenzionata, affidamento a terzi o mediante l'utilizzo di voucher c/o strutture accreditate.

La Giunta Comunale annualmente, nelle disposizioni attuative di cui all'art.22, individua per ciascun intervento le specifiche modalità di erogazione.

Articolo 4 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale n.3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente al Comune di Bodio Lomnago:

a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Bodio Lomnago e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale.

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

2. Per le persone temporaneamente presenti sul territorio comunale, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo tempestivamente agli altri Comuni e ai Consolati degli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

PARTE SECONDA ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 5 - L'accesso alla rete dei servizi sociali

1. In attuazione della Legge Regionale n.3 del 2008, art.6, comma 4, l'accesso ai servizi sociali avviene da parte del soggetto interessato o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale. A seguito di valutazione da parte degli operatori del servizio sociale si procede alla eventuale formalizzazione della domanda per l'accesso alle singole prestazioni.

Nei casi di cui al successivo art.6 l'accesso alla rete dei servizi può essere disposta d'ufficio.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio (nei soli casi di prestazioni indifferibili di cui all'articolo precedente), che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di

valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;

- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
 - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'accesso ai servizi può avvenire anche attraverso domanda a seguito di bando o avviso pubblico secondo le modalità previste in questi atti.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 6 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
- adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo, medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 7 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale, a seguito di segnalazione pervenuta agli uffici, attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione della condizione personale dell'interessato i seguenti elementi:
- a) la situazione sanitaria;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato;
 - k) il rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti;
 - l) la situazione giudiziaria.

La valutazione della condizione di fragilità a causa della situazione sanitaria viene effettuata con la

8

collaborazione dei servizi specialistici dell'ATS e della ASST secondo le indicazioni regionali e in attuazione ai protocolli operativi definiti in sede territoriale per l'ambito distrettuale di Varese.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità per i singoli servizi tenuto conto dei seguenti principi generali:

- precedenza alle situazioni di maggiore bisogno socio assistenziale;
- precedenza alle situazioni prive di famigliari o con rete familiare fragile;
- a parità di condizioni di fragilità verrà data priorità alle situazioni di maggior disagio economico, definite attraverso l'ISEE;
- in caso di ulteriore parità verrà considerata la data di presentazione della domanda.

Articolo 8 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispose il programma personalizzato di intervento, denominato “progetto sociale”, semplice o complesso a seconda dalla tipologia dell'intervento, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante.

2. Per la predisposizione del “progetto sociale semplice” di intervento vengono definiti in modo sintetico:

- a) gli obiettivi;
- b) gli interventi previsti;
- c) la durata;
- d) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. Per la predisposizione del “progetto sociale complesso” di intervento viene adottata una metodologia di lavoro che definisca:

- a) gli obiettivi ;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi (salvo diversa indicazione per provvedimenti trimestrali e bandi) dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 9 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e il rispetto della dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno cui segue l'immediata attuazione dell'intervento; entro i successivi cinque giorni lavorativi deve seguire la convalida da parte del responsabile.
2. Nel caso di necessità di interventi non occasionali la valutazione segue l'iter definito all'art.7.

Articolo 10 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, anche per limiti di bilancio, vengono redatte liste d'attesa ai fini dell'accesso agli interventi o ai servizi, formulate tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:
 - Situazione di effettiva precarietà economica;
 - Esistenza di elementi di rischio di pregiudizio per minori;
 - Assenza di risorse personali per problematiche sanitarie;
 - Assenza di rete familiare ed amicale;
 - Famiglie monogenitoriali;
 - Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale cronico;
 - Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, si terrà conto dei principi generali di cui all'art.7 e secondo l'articolazione prevista per i singoli servizi.

Articolo 11 - Cessazione della presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale prevede la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
 - c) trasferimento della residenza salvo i casi previsti dalla normativa vigente.e provvede alla comunicazione formale all'utente.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi comunali operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 13 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA
**VALUTAZIONE ECONOMICA AI FINI DELL'ACCESSO, DELLA GRADUAZIONE
DEL BISOGNO E DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI**

Articolo 14 - Disposizioni comuni

1. Le prestazioni erogate ai sensi del presente regolamento possono consistere in interventi di tipo economico ovvero in erogazione di servizi, gratuiti o con compartecipazione alla spesa, in base a tariffa fissa o tariffa differenziata, sulla base della valutazione economica del beneficiario.
2. La valutazione economica è effettuata in base all'Indicatore della situazione economica equivalente, di seguito ISEE, determinato ai sensi della normativa vigente.

Il valore ISEE è:

- a) requisito per l'accesso negli interventi di tipo economico;
- b) uno dei possibili criteri di priorità o precedenza;
- c) lo strumento per determinare la compartecipazione agevolata alla spesa dei servizi.

La mancata determinazione dell'ISEE preclude:

- a) l'accesso agli interventi di tipo economico;
- b) l'attribuzione della condizione di priorità o precedenza legata alla situazione economica;
- c) l'agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio.

3. Il valore ISEE è attestato dall'INPS sulla base di una DSU presentata dal cittadino ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 15 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - a) I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - b) I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
 - c) Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art.5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - d) Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art.3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - e) Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art.10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - f) Prestazioni sociali: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - g) Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - h) Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità certificata dalle competenti commissioni, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - I. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la

permanenza nel proprio domicilio;

II. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

III. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

a) I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;

b) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;

c) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;

d) Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;

e) Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 16 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art.10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione sino al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi: sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

3. La mancata presentazione di una nuova DSU comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

4. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la nuova DSU, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

5. Per i servizi riferiti alla frequenza scolastica o analoghi (su calendario scolastico) le eventuali agevolazioni sono mantenute per tutta la durata dell'anno scolastico; al fine di accedere ai nuovi servizi, le DSU aggiornate devono essere presentate entro il mese precedente l' inserimento nel servizio richiesto.

6. Il richiedente la prestazione, nei casi e nei modi previsti dall'art.9 del DPCM n.159/2013, può presentare un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE corrente la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo modello di DSU, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze con delibera di Giunta.

7. L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di informazioni da cui risulti il possibile

verificarsi delle condizioni di cui all'art.9 del DPCM.

Articolo 17 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art.10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della DSU.
2. A norma dell'art.10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 18 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 e la sanzione ex art.38 D.L. 78/10 convertito in L. 122/10.

Articolo 19 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nei casi di prestazioni sociali di natura socio-sanitaria e di prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Comune, quale pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale debitamente documentata dalle persone interessate, avvalendosi della collaborazione dei servizi comunali e di altre istituzioni competenti, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.
3. L'istruttoria deve concludersi di norma entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con dichiarazione dirigenziale da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
4. La dichiarazione dell'accertamento delle condizioni di estraneità è valida sino alla scadenza della DSU.

Articolo 20 - Definizione della compartecipazione del cittadino alla spesa.

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente

differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt.6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio, definisce per ogni tipologia di intervento o di servizio di cui all'art.26 e seguenti le modalità di definizione della compartecipazione del cittadino alla spesa, per fasce ISEE differenziate o secondo il metodo della personalizzazione (progressione lineare) e la possibilità di eventuale esenzione o definizione di una quota minima.

2. La Giunta provvede annualmente, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare, per ciascun servizio a compartecipazione:

- a) le tariffe del Servizio;
- b) la compartecipazione massima (quota massima);
- c) la compartecipazione minima (quota minima);
- d) la soglia ISEE al di sopra della quale è prevista la compartecipazione massima (ISEE finale);
- e) la soglia ISEE al di sotto della quale non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell'utenza (ISEE iniziale);
- f) la soglia ISEE al di sotto della quale è prevista la compartecipazione minima da parte dell'utenza (ISEE iniziale);

3. La compartecipazione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. Nei casi previsti agli articoli 6 e 9, il servizio sociale può proporre una riduzione o sospensione del pagamento della quota a carico dei cittadini, da disporsi con dichiarazione dirigenziale.

5. Le tariffe e le quote di compartecipazione agevolate per la fruizione dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso.

Articolo 21 - Inadempimento dell'obbligo di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi.

1. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- a) agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, anche prevedendo eventuali forme di rateizzazione;
- b) attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale in coerenza con i principi sanciti nel presente regolamento e nell'ambito degli atti di programmazione, può disporre le specifiche per la fruizione degli interventi avendo come riferimento quelli attualmente previsti all'art.26 e seguenti, suscettibili di essere modificati e integrati sulla base dell'evolversi della programmazione regionale e locale. La Giunta definisce quali servizi non siano più da erogare mentre eventuali nuovi servizi non previsti verranno disciplinati in linea di coerenza con altri analoghi.

2. Nel rispetto degli indirizzi generali dettati dal presente regolamento la Giunta Comunale definisce in particolare: le tariffe per la fruizione dei servizi, l'ammontare massimo dei contributi erogabili, la misura della compartecipazione, le soglie ISEE di accesso alle varie prestazioni sociali agevolate (contributi economici, esenzioni totali o parziali dalla compartecipazione ai costi dei servizi)..

3. La Giunta predispone la raccolta dei dati e delle informazioni sull'attuazione del presente regolamento anche al fine della verifica dei risultati raggiunti e delle eventuali modifiche da apportare alla programmazione ed alla presente regolamentazione, ai sensi del successivo art.25.

4. La Giunta definisce altresì le modalità di comunicazione ed informazione per gli uffici e i cittadini.

Articolo 23 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n.241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

Articolo 25 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio Comunale verifica l'attuazione del presente regolamento e i risultati ottenuti ai fini della eventuale revisione dello stesso.

2. Il Consiglio Comunale verifica lo stato di attuazione degli interventi e le risorse stanziare sulla base di un percorso valutativo, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla Giunta

3. La Giunta Comunale, alla luce del periodo di sperimentazione avviato e la verifica sulle ricadute operative ed in termini di risorse, propone le modalità e la tempistica per la proposta di revisione del regolamento.

PARTE QUINTA INTERVENTI E SERVIZI GENERALI

Articolo 26 - Servizio sociale professionale

1. Il Servizio Sociale è finalizzato ad assicurare prestazioni socio assistenziali ai cittadini e a garantire risposte efficaci e tempestive a bisogni individuali di persone anziane, persone con disabilità, famiglie con minori e adulti.

2. Il Servizio svolge i seguenti interventi a favore dell'utenza:

a) Segretariato sociale, inteso come l'attività unitaria che risponde al bisogno di informazione e orientamento espresso dai singoli cittadini e dalla comunità; esso assolve alla funzione di:

- Fornire notizie pertinenti, esaustive, aggiornate e chiare sulle risorse e sulle modalità per accedervi.
- Informazioni al singolo e alla famiglia sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi

pubblici e privati;

- Consulenza inerente problemi personali, familiari e sociali;
- Lettura del bisogno;
- Definizione del problema;
- Orientamento;
- Accompagnamento nell'attivazione dei successivi percorsi di assistenza;
- Raccolta sistematica di dati e informazioni;
- Promozione di reti di solidarietà sociale;

b) Servizio sociale professionale: si esplica attraverso la presa in carico, cioè il processo attraverso cui il servizio assume la responsabilità tecnica ed amministrativa di una situazione di bisogno. Tale processo si esplica nelle seguenti fasi:

- Sostegno ed accompagnamento alla persona e definizione dei progetti sociali di assistenza individualizzati, a favore di anziani, disabili, adulti in condizione di fragilità sociale;
- Sostegno alle responsabilità genitoriali e definizione dei piani di intervento a favore di minori e famiglie;
- Interventi connessi a disposizioni dell'Autorità giudiziaria;
- Sostegno socio-educativo rivolto alle fasce di disagio sociale;
- Rapporti con istituzioni formative ed occupazionali;
- Promozioni di azioni di prevenzione del disagio sociale;
- Attivazione servizi domiciliari;
- Attivazione interventi di natura economica.

Articolo 27 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni delle persone di cui all'art.4, le quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, a seguito della definizione di progetto personalizzato di cui all'art.8, oppure in un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate e definite annualmente dalla Giunta Comunale.
4. La Giunta Comunale, in attuazione degli articoli 20 e 22, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente, l'entità massima del contributo, il valore della soglia di accesso sulla base dell'ISEE e le modalità di accesso alle esenzioni o riduzione dal pagamento di determinati servizi.
5. Sono previste due tipologie di contributo economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Articolo 28 - Il contributo ordinario

1. Secondo le finalità di cui all'art.2, il contributo ordinario è una misura di sostegno economico previsto in attuazione di progetti sociali semplici o complessi a favore del cittadino finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
 2. La domanda di contributo ordinario è presentata ed esaminata dal Servizio Sociale del Comune,
- 16

secondo quanto indicato agli articoli 5 e 7.

3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Articolo 29 - Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali: abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare, spese eccezionali per gravi eventi morbosi, sfratti (intervento sul pagamento della cauzione), necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura, spese straordinarie per generi di prima necessità, spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, spese eccezionali per calamità naturali.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e nei limiti dell'importo massimo erogabile definito annualmente dalla Giunta.

Articolo 30 - Interventi per l'assistenza abitativa.

1. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, assicura come forma di assistenza abitativa, qualora ce ne sia la possibilità, l'emanazione del bando per l'edilizia residenziale pubblica, raccolta delle domande, predisposizione della graduatoria e delle assegnazioni. Tali attività vengono gestite in collaborazione con Aler di Varese, in ordine alle relative competenze e secondo la normativa vigente in materia (L.R. 1/2004 e successive modifiche).

2. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i cittadini residenti che si trovino in una delle seguenti situazioni, come specificato dal bando Aler di Varese:

- comprovata difficoltà a sostenere il canone di locazione;
- procedura di sfratto avviata;
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico- abitativa accertata;
- disagio abitativo attestato dal servizio sociale per la necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza e di adulti residenti senza fissa dimora in grave carenza abitativa.

Articolo 31 - Servizio di inserimento lavorativo.

1. Il Nucleo inserimento lavorativo svolge funzioni di agevolazione all'inserimento lavorativo di soggetti deboli, prevalentemente disabili, mediante l'attivazione di tirocini a carico dell'ente locale, promuovendone la diffusione presso enti e aziende pubblici e privati, profit e no profit.

La gestione del servizio è in capo all'Ambito Distrettuale, e per esso all'ente capofila Comune di Varese.

2. Il Nucleo inserimento lavorativo si rivolge agli adulti residenti nel Comune in condizione di

svantaggio sociale, ai sensi della normativa di riferimento che definisce i soggetti deboli (cfr. D.Lgs. 10.9.2003 n.276, che all'art.2, comma 1, lett.k); art.4.1 della L. n.381/1991; art. 2.f) del Regolamento CE 5.12.2002 n.2204/2002).

PARTE SESTA

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE

Articolo 32 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge ai minori residenti nel territorio del Comune, ed alle loro famiglie
2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
 - presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
 - disagio scolastico e/o culturale;
 - nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
 - minori in condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
 - minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
 - provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n.448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
 - provvedimenti nell'ambito del servizio tutela minori.

Articolo 33 - Servizio Tutela minori

1. Il Servizio Tutela Minori comprende ambiti di tutela civile, amministrativa e penale su mandato dell'Autorità Giudiziaria, per:
 - a) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria di situazioni di pregiudizio (trascuratezza, abbandono, maltrattamento, abuso,..);
 - b) Indagini psico-sociali su richiesta dell'Autorità Giudiziaria: colloqui psico-sociali, valutazioni psico-diagnostiche, visite domiciliari, osservazioni educative;
 - c) Gestione decreti emessi dall'Autorità Giudiziaria: elaborazioni progetti circostanziati a tutela del minore, affidi familiari, sostegno e monitoraggio al domicilio, assistenza educativa, supporto e sostegno alla genitorialità, organizzazione e gestione incontri protetti, mediazione familiare e consulenza alla famiglia;
 - d) Gestione penale minorile in raccordo con la Procura minorile e con il Ministero di Grazia e Giustizia, con la predisposizione e la verifica di programmi di assistenza e giustizia riparativa.

Articolo 34 - Servizio Educativo sociale

1. Il servizio educativo sociale per minori e famiglie è un servizio atto a fornire risposte educative ai minori in difficoltà e ai nuclei familiari di appartenenza, attraverso la progettazione di interventi finalizzati al sostegno e al superamento delle difficoltà oggetto dell'intervento.
2. Il servizio collabora con il servizio sociale di base per la progettazione educativa, a favore di nuclei famigliari, collocando i propri interventi nella prevenzione primaria:

- Interventi educativi di breve durata;
- Promozione di attività preventive ed aggregative;
- Interventi educativi e di sostegno con l'ausilio di Volontari di servizio civile.

Collabora inoltre con il servizio di Tutela Minori per l'adempimento dei mandati istituzionali tramite interventi di:

- Assistenza domiciliare minori;
- Incontri protetti o facilitanti.

Articolo 35 - L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

3. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

4. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

5. I destinatari degli interventi sono i minori seguiti nell'ambito di interventi di tutela per:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- soggetti per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 36 - Progetti individuali per minori con disabilità

1. Il Progetto Individuale, inteso come progetto complesso (vedi art.8) previsto dall'art.14 della L.328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo,

scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità.

Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, se necessario in collaborazione con l'ATS, l'ASST, o altri servizi specialistici interessati e secondo la volontà della persona beneficiaria o del suo rappresentante legale, della sua famiglia, considera nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, degli amici, degli operatori sociali;
- gli interessi e le aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

2. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, dovranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, anche provenienti da enti diversi, con la finalità di assicurare gli interventi e i servizi da attivare.

PARTE SETTIMA

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ADULTE

Articolo 37 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge a persone adulte (18-65 anni), in situazione di fragilità sociale, anche con problematiche di dipendenza o psichiatriche in carico ai servizi specialistici, soggetti multiproblematici, senza fissa dimora, con invalidità inferiore al 46%, in difficoltà per perdita del lavoro, dissidi famigliari, ex-carcerati, ex-tossicodipendenti, stranieri extracomunitari.

Articolo 38 - Servizi e interventi

1. Il servizio garantisce accompagnamento sociale, presa in carico, aiuto alla elaborazione di progetti individuali e/o di percorsi di recupero all'autonomia, della dignità personale, delle relazioni famigliari e/o sociali; iniziative a favore dell'integrazione dei soggetti deboli, mediante collaborazione di rete con i soggetti istituzionali e del privato sociale.

Il Servizio Sociale attiva gli interventi ed i servizi generali di cui alla parte prima e propone le seguenti attività:

- Azioni contro l'esclusione sociale:

Attività effettuata attraverso una stretta collaborazione tra i Servizi Sociali, il terzo settore e le organizzazioni di volontariato presenti e attive sul territorio, finalizzata a coordinare gli interventi e le risorse su programmi mirati e definiti nel tempo, per quanto riguarda in particolare situazioni di emergenza sociale e di sostegno a singoli o a gruppi in condizioni e/o a rischio di esclusione sociale. Interventi mirati di aiuto, sostegno ed inclusione sociale; lavoro di rete tra i soggetti pubblici e privati no profit coinvolti; attività progettuale condivisa per il miglioramento dei servizi di prossimità alla marginalità sociale.

- Attività a favore di cittadini immigrati:

Consulenza alle persone straniere e ai cittadini italiani interessati sulle norme e le procedure collegate alla condizione di straniero in Italia. Attività di orientamento, di conoscenza e di facilitazione all'uso dei servizi presenti sul territorio.

- Area penale adulta :

E' una collaborazione strutturata tra i diversi soggetti che si occupano di persone in esecuzione penale (detenuti presso l'Istituto Penitenziario di Varese, detenuti domiciliari, affidati al Servizio sociale del Ministero di Giustizia) per coordinare gli interventi e per sostenere il reinserimento sociale e lavorativo a fine pena o come misura alternativa alla carcerazione.

L'attività si realizza con la Casa Circondariale di Varese, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero di Giustizia, l'ATS, l'ASST, soggetti del terzo settore.

Percorsi di reinserimento sociale e lavorativo attraverso i servizi comunali;

Azioni di accompagnamento per la conoscenza e l'utilizzo delle risorse territoriali, nonché per la ricostruzione di rapporti interpersonali (familiari, amicali) a sostegno dell'inclusione sociale; accoglienza d'emergenza in situazioni di grave disagio.

Articolo 39 - Gestione centro emergenze distrettuale

L'accoglienza è riservata ai cittadini del Distretto previa domanda e valutazione a carico del servizio sociale comunale e approvazione dei competenti organi amministrativi.

PARTE OTTAVA INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 40 - Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, inteso come progetto complesso (vedi art.8) previsto dall'art.14 della L.328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone anziane o con disabilità.

2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, se necessario in collaborazione con l'ATS, l'ASST o altri servizi specialistici interessati e secondo la volontà della persona beneficiaria o del suo rappresentante legale, della sua famiglia, considera nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, dovranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, anche provenienti da enti

diversi, con la finalità di assicurare gli interventi e i servizi da attivare.

Articolo 41 - Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale. L'intervento offerto è finalizzato a sostenere la persona e la famiglia di appartenenza e ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate ove necessario in integrazione con i servizi socio-sanitari dell'ASST nonché con le attività di altri soggetti privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite la attivazione di voucher socio assistenziali che garantiscono il diritto per la persona beneficiaria delle prestazioni definite nel progetto individuale e fornite dai soggetti accreditati secondo le modalità vigenti in sede di ambito distrettuale; la modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Articolo 42 - Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso, qualora attivato, garantisce il collegamento telefonico con una centrale operativa attiva 24 ore/giorno da contattare in caso di necessità.
2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
 - tutelare la salute degli utenti anziani o inabili
 - essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole e ai famigliari di riferimento;
 - permettere la permanenza presso la propria abitazione, evitando il ricorso a strutture residenziali.

Articolo 43 - Trasporto speciale

1. Il trasporto speciale è un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone anziane o disabili prevalentemente con difficoltà motorie, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi e mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili. Tale servizio è un supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.
2. Il trasporto speciale è un servizio utile a facilitare:
 - a) l'accesso alle strutture sanitarie;
 - b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
 - c) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità.
3. Il servizio di trasporto speciale è gestito in collaborazione con soggetti terzi o attraverso la fruizione di voucher attivati dal servizio sociale comunale.

Articolo 44 - Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili al domicilio, l'inserimento in strutture protette.
2. Il servizio sociale comunale, nell'ambito del progetto individuale complesso di cui all'art.49, verificata preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o della persona

disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni CDD, interventi economici a sostegno di progetti individuali di assistenza, può attivare percorsi di ricovero residenziale a tempo determinato o definitivo. In particolar modo per le persone con disabilità si sottolinea l'esigenza di prevedere percorsi di inserimento in strutture residenziali nell'ambito di progetti di vita indipendente e di supporto alla famiglia.

3. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) integrare, parzialmente, la quota socio-assistenziale della retta a carico del ricoverato, laddove le sue risorse non siano sufficienti.

Articolo 45 - Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune di Bodio Lomnago è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti di coloro che presentino i seguenti requisiti:

- siano residenti nel comune al momento dell'ingresso in struttura;
- si renda per essi indispensabile l'inserimento stabile e definitivo in struttura residenziale socio-sanitaria a ciclo continuativo, certificato da documentazione medico sanitaria, e/o dal progetto individualizzato del servizio sociale e/o disposta dall'autorità giudiziaria;
- non risultino in grado di provvedere alla copertura totale della retta di ricovero;
- presentino una certificazione ISEE inferiore alla soglia definita dalla Giunta Comunale.

2. Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, fatti salvi gli interventi indifferibili e urgenti, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari;
- grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
- situazione economica (ISEE) del richiedente,
- ordine cronologico.

3. La scelta della struttura residenziale è concordata con il Comune di residenza, privilegiando le strutture convenzionate del territorio o che, a parità di appropriatezza, presentano il costo più basso, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto individualizzato.

4. Nel caso in cui il beneficiario o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a concordare la scelta della struttura, il limite massimo dell'integrazione comunale non potrà comunque superare il valore della quota sociale della struttura proposta dall'Ente.

Articolo 46 - Compartecipazione al costo dei servizi (Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane)

1. La misura dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata all'interno del progetto individuale concordato con l'interessato. Il progetto individuale, definito in accordo con la persona beneficiaria, la sua famiglia o chi la rappresenta, include la descrizione della situazione sanitaria e delle motivazioni che hanno richiesto il ricovero in struttura residenziale, gli obiettivi perseguiti e le prestazioni garantite attraverso l'inserimento in struttura, i costi complessivi della

retta, la disponibilità di eventuali familiari del beneficiario a compartecipare ai costi del ricovero e la definizione dell'ammontare del contributo concesso dal Comune, tenuto conto della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino.

2. In riferimento alle indicazioni all'art.3 co.4 dell'allegato A della D.G.R. 3230/2015, i redditi netti derivanti da ogni pensione, rendita e indennità percepiti dal cittadino saranno finalizzati al pagamento della retta, mantenendo a favore dell'anziano o del disabile una quota per le spese personali e l'istituzione di un fondo di riserva per spese straordinarie e per le spese funebri, definita all'interno del progetto individuale, anche tramite versamento diretto, mantenendo comunque a favore del soggetto una quota per spese personali.

3. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 si rendesse disponibile per l'utente anche a ricovero avvenuto, la stessa sarà integralmente vincolata al pagamento della retta, inclusi eventuali periodi arretrati.

4. In presenza di soggetti con liquidità insufficiente a far fronte alla quota attribuita in base all'ISEE (ad esempio per valori ISEE determinati da patrimonio immobiliare), o in presenza di soggetti con ISEE superiore alla soglia ma privi della necessaria liquidità per sostenere l'intera retta (ad esempio per ISEE determinato da solo ISR, o per valori ISEE determinati da patrimonio immobiliare), il Comune può erogare anticipazioni della retta, definendo nel progetto personalizzato il relativo piano di rientro, anche mediante accordi per la gestione degli immobili che siano nella piena ed esclusiva disponibilità del ricoverato

5. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

6. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, del convivente o dei figli, il Comune può procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

7. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con possibilità, da parte del Comune, di rivalersi sul futuro asse ereditario.

Articolo 47 - Compartecipazione al costo dei servizi.

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art.22, definisce le tariffe per la fruizione dei servizi, l'ammontare massimo dei contributi erogabili, la misura della compartecipazione, le soglie ISEE di accesso alle varie prestazioni sociali agevolate (contributi economici, esenzioni totali o parziali dalla compartecipazione ai costi dei servizi).

PARTE NONA

INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 48 - Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi gestiti in forma associata per i Comuni del distretto sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale (Piano di Zona) e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.

Gli interventi ed i servizi distrettuali gestiti in forma associata sono:

- Servizio sociale di base;
- Servizio di tutela minori;
- Nucleo inserimento lavorativo;
- Centro emergenze.

2. Nel contesto della programmazione di ambito rientrano inoltre tutte le forme di intervento a seguito di progettualità condivisa, bando o finanziamento specifico a valenza distrettuale.